



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1349 del 02/08/2023

OGGETTO: LICEO STATALE FORMIGGINI DI SASSUOLO (MO) NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE FINANZIATO DA FONDI PNRR-NEXT GENERATION EU.

- 2° STRALCIO (LOTTO 1) CUP G84E21000430001 CIG 901160862C

- 3° STRALCIO (LOTTO 2) CUP G89F18000920001 CIG 901164765B

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - CAT OS30 IMPRESA NEOTEKNA SRL.

RETTIFICA CATEGORIE SUBAPPALTI AUTORIZZATI CON DETERMINAZIONE N. 1670 DEL 22/09/2022, N. 518 DEL 30/03/2023, N.519 DEL 30/03/2023, N. 1182 DEL 07/07/2023..

CUP G89F18000920001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n.1871 del 03/12/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi ai due stralci dei lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 3.509.148,90 (2° stralcio) ed 1.720.650,07 (3° stralcio). I lavori venivano aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 28/01/2022 - , ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21, in esito ad unica procedura negoziata suddivisa in 2 lotti funzionali, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 - alla medesima impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368, che ha offerto lo stesso ribasso (1%) per entrambi i lotti, quindi per un importo contrattuale netto di € 3.548.590,02 di cui € 3.474.057,41 per lavori ed € 74.532,61 per oneri di sicurezza per il 2° stralcio (lotto 1), impegnati al capitolo 4779 del peg 2023 ed € 1.745.820,84 di cui € 1.703.443,57 per lavori ed € 42.377,27 per oneri di sicurezza per il 3° stralcio (lotto 2), impegnati al capitolo 572 del peg 2023, finanziati da fondi PNRR Next Generation EU.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 06/06/2022 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 30/05/2022 al rep n 29077.

Nella lettera invito alla procedura di gara, è stata indicata, per entrambi i lotti, la categoria unica OG11, mentre nel capitolato speciale d'appalto, tale categoria viene suddivisa nelle singole specifiche categorie OS3, OS28 e OS30 dalle quali è composta e i cui importi subappaltabili risultano i seguenti:

lotto 1

OS3 impianti idrici e antincendio € 59.109,21

OS28 impianti termici € 183.244,92

OS30 impianti elettrici € 257.899,42
lotto 2
OS3 impianti idrici e antincendio € 33.809,70
OS28 impianti termici € 68.067,30
OS30 impianti elettrici € 77.278,83

Su specifica richiesta della ditta aggiudicataria, presentata tramite pec n. 27388 del 26/7/2023 rettificata dal prot. 27628 del 27/07/2023 e previo nulla osta del Direttore dei lavori a seguito di attenta valutazione del caso, si ritiene di procedere ad una rettifica delle categorie dei lavori autorizzati con le determinazioni sotto citate al fine di suddividere la categoria OG11 nelle singole categorie per la maggior speditezza del cantiere in relazione ai tempi del cronoprogramma. Pertanto, si specifica quanto segue.

LOTTO 2 – 3° STRALCIO

1) Con determinazione n. 519 del 30/03/2023 rettificata dalla determinazione n. 844 del 23/05/2023 (notificate rispettivamente con prot. n. 11626 del 31/03/2023 e n.18554 del 23/05/2023) è stato autorizzato un subappalto all'impresa SICI SRL con sede in Sassuolo (MO) via Casiglie strada bassa n. 11/13 C.F./P.IVA 01653390367 per lavori di realizzazione impianti meccanici per € 100.000,00 di cui € 2.000,00 sempre rientranti nella categoria OG11. Alla luce della richiamata rettifica AEC chiede che l'importo autorizzato di € 100.000,00 venga riclassificato per € 33.000,00 come rientrante nella categoria OS3 e per € 67.000,00 come rientrante nella categoria OS28, pertanto l'importo residuo subappaltabile del lotto 2 3° stralcio per la categoria OS3 è di € 809,70 mentre per la categoria OS28 risulta di € 1.067,30

2) Con determinazione n. 1182 del 07/07/2023 (notificata con prot. 25161 del 10/07/2023) è stato autorizzato il subappalto per la realizzazione impianti elettrici all'impresa NEOTEKNA con sede in Formigine (MO) via Quattro passi n. 100 Cod. Fisc. e P.IVA 03536080363 per un importo di € 75.000,00 di cui 1.500,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa per il lotto 2 (3° stralcio) nella categoria OG11; alla luce della richiesta di rettifica succitata anche il predetto subappalto deve essere riclassificato come appartenente alla categoria OS30, che pertanto presenta un importo residuo di € 2.278,83

LOTTO 1 – 2° STRALCIO

1) Con determinazione n.1670 del 22/09/2022 (notificata alle imprese appaltatrice e subappaltatrice con prot.32451 del 22/09/2022) è stato autorizzato un subappalto all'impresa SICI SRL con sede in Sassuolo (MO) via Casiglie strada bassa n. 11/13 C.F./P.IVA 01653390367 per un importo di € 25.000,00 di cui € 250,00 per oneri di sicurezza per opere propedeutiche per impianti meccanici rientranti nella categoria scorporabile OG11; con determinazione dirigenziale n. 518 del 30/03/2023 (notificata con prot. 11625 del 31/03/2023), su istanza dell'impresa AEC, è stato integrato l'importo precedentemente autorizzato per ulteriori 217.000,00 euro di cui 4.300,00 per oneri di sicurezza, per realizzazione impianti meccanici rientranti nella categoria OG11, che aggiornava il totale subappaltato all'impresa SICI SRL ad € 242.0000,00 di cui € 4.590,00 per oneri di sicurezza. A seguito della richiesta di rettifica presentata da AEC COSTRUZIONI SRL con prot. n. 27388 del 26/07/203 integrato dal prot. 27628 del 27/07/2023 l'importo autorizzato di € 25.000 per opere propedeutiche viene riclassificato nella categoria OS28 mentre i 217.000,00 euro relativi all'integrazione vengono riclassificati come appartenenti alla categoria OS3 per € 59.000,00 ed alla categoria OS28 per € 158.000,00 trattandosi di impianti termici , di condizionamento ed idraulici. A seguito di ciò, l'importo residuo subappaltabile della categoria OS28 risulta essere di € 244,92 , mentre quello della OS3 risulta essere di € 109,21.

2) In data 03/07/2023 perveniva alla scrivente amministrazione richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 24086 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **AEC COSTRUZIONI SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione impianti elettrici, rientranti nella categoria scorporabile OG11 come da lettera invito, all'impresa NEOTEKNA con sede in Formigine (MO) via Quattro passi n. 100 Cod. Fisc. e P.IVA 03536080363 per un importo di € 255.000,00 di cui 5.100,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa.

Con nota prot. n. 25509 del 11/07/2023 sono stati interrotti i termini per l'autorizzazione e richiesto un chiarimento relativo alla categoria dei lavori.

Con prot. 27388 del 26/07/2023 rettificata dal prot. 27628 del 27/07/2023 **AEC COSTRUZIONI SRL** ripresentava una nuova richiesta di autorizzazione all'impresa NEOTEKNA per € 255.000,00 nella categoria OS30 alla luce della riclassificazione generale di cui si è detto.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" per gli Ulteriori settori di cui all' Ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma nelle sezioni "Fornitura e posa in opera impianti fotovoltaici" e "Fornitura manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nel settore farmaceutico ed alimentare" con provvedimento n. 72386 del 24/08/2022 attualmente in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - dichiarazione titolare effettivo
 - Attestazione SOA

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione.

Richiamato il comunicato del presidente ANAC del 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore all'art. 15 del suddetto contratto ;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20 e dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dal capitolato speciale d'appalto, il subappalto nella categoria OS30 non può superare la quota del 50 % dell'importo della categoria stessa.

Per il 2° stralcio (lotto 1) tale quota corrisponde ad € 257.899,42 pertanto, con il presente subappalto di € 255.000,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 2.899,42.

Si dà atto che l'affidatario del subappalto è qualificato nella relativa categoria come da attestazione SOA, è iscritto alla C.C.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta (documento n. T 521396085 del 04/07/2023 agli atti dell'ente), che è abilitato all'installazione impianti ai sensi del D.M. 37/2008 Lettera A-B-C-D-E-G e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16; i controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 sul suddetto operatore sono terminati in data 21/07/2023 ed hanno evidenziato un provvedimento che, per tipologia e tempo trascorso, non è stato ritenuto ostativo..

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **AEC COSTRUZIONI SRL** con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA01412220368 a subappaltare all'impresa NEOTEKNA con sede in Formigine (MO) via Quattro passi n. 100 Cod. Fisc. e P.IVA 03536080363 i lavori di realizzazione impianti elettrici **rientranti nella categoria scorporabile OS30** per un importo di **€ 255.000,00 di cui 5.100,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa per il lotto 1 (2° stralcio)** ;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL_39409170 del 04/07/2023 valido fino al 01/11/2023 ;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta in quanto in possesso dei requisiti speciali previsti dalla normativa vigente e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16;

4) di dare atto che i controlli sull'impresa NEOTEKNA sono terminati in data 21/07/2023 evidenziando un provvedimento che, per tipologia e tempo trascorso, non è stato ritenuto ostativo;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena ;

6) di dare atto che la ditta subappaltatrice è qualificata nella relativa categoria in quanto in possesso di attestazione SOA (cat. OS30 cl. III) è iscritto alla C.C.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta (visura n. T 521396085 del 04/07/2023 agli atti dell'ente);

7) di autorizzare la rettifica delle precedenti autorizzazioni al subappalto in Cat. OG11 (n. 1670 del 22/09/2022, n. 518 del 30/03/2023, n. 519 del 330/03/2023 e n. 1182 del 07/07/2023) nelle singole



categorie di lavorazioni che la compongono, come da richiesta della ditta aggiudicataria e nulla osta del Direttore dei lavori, ing. Candido Bertolani, per le motivazioni indicate nelle premesse dando atto, altresì che, alla luce della revisione indicata in premessa, gli importi subappaltabili delle categorie che compongono la categoria OG11 sono:

lotto 1

OS3 impianti idrici e antincendio € 59.109,21

OS28 impianti termici € 183.244,92

OS30 impianti elettrici € 257.899,42

lotto 2

OS3 impianti idrici e antincendio € 33.809,70

OS28 impianti termici € 68.067,30

OS30 impianti elettrici € 77.278,83

8) di dare atto che conseguentemente gli importi residui delle suddette categorie risultano:

lotto 1

OS3 impianti idrici e antincendio € 109,21

OS28 impianti termici € 244,92

OS30 impianti elettrici € 2.899,42

lotto 2

OS3 impianti idrici e antincendio € 809,70

OS28 impianti termici € 1.067,30

OS30 impianti elettrici € 2.278,83

9) di dare atto che per il lotto 1 2° stralcio il codice CUP G84E21000430001 ed il CIG è 901160862C mentre per il lotto 2 3° stralcio il codice CUP è G89F18000920001 ed il CIG è 901164765B;

10) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice AEC COSTRUZIONI, alle imprese subappaltatrici SICI e NEOTEKNA SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F955 rif arch 486 (2° stralcio lotto 1) e rif. 487 (3° stralcio lotto 2);

13) di dare atto che sono state assunte agli atti le dichiarazioni sull'assenza di conflitto interesse del Rup (prot. 24621 del 05/07/2023) e gruppo d.l. (prot. n. 24771 del 06/07/2023).

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)